

REGOLAMENTO (CEE) N. 2044/88 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1988****che sospende la fissazione anticipata della restituzione periodica all'esportazione di zucchero bianco come tale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, in caso di estrema urgenza, la Commissione può, dopo aver esaminato la situazione in base a tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, decidere di sospendere, per i prodotti in questione, la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi;

considerando che da tale esame risulta che in base agli ultimi rilevamenti dei corsi del mercato mondiale dello zucchero si delinea un nuovo considerevole aumento di detti corsi; che, dopo due ondate di domande massicce di titoli nello spazio di qualche giorno, la conferma di questa tendenza al rialzo potrebbe dar luogo a una nuova serie di

domande massicce con fissazione anticipata della restituzione nonostante che l'importo di quest'ultima sia stato ripetutamente ridotto; che, ciò premesso, è opportuno adottare un provvedimento immediato di sospensione, per la durata di tre giorni lavorativi, della possibilità di fissare in anticipo la restituzione all'esportazione periodica di zucchero bianco onde evitare un grave perturbamento della gestione del bilancio d'approvvigionamento di zucchero della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La possibilità di fissare in anticipo la restituzione all'esportazione, stabilita periodicamente per lo zucchero bianco come tale, codice dei prodotti 1701 99 10 900, è sospesa dall'11 luglio 1988 al 13 luglio 1988 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.